

Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL

SETTORE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE PER LA
MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE
E IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

ALL. A)

# PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LRT 42/1998 - "SERVIZI AUTORIZZATI"

# 1. Fattispecie

La presente procedura si applica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 14 della LRT n. 42/1998, ai **servizi di trasporto pubblico locale non programmati**, aventi le seguenti caratteristiche:

- servizi automobilistici interprovinciali (sono esclusi i servizi che interessano il territorio di una sola provincia in quanto di competenza provinciale)
- servizi automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari
- servizi di cui sopra che interessano il territorio della Regione Toscana e di una o più altre regioni, ad eccezione dei servizi che collegano almeno due regioni e che si svolgono su un percorso di lunghezza pari o superiore a 250 km, in quanto di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 285/2005, come modificato dal D.L. 121/2021 conv. in L. 156/2021.

### 2. Istanza di rilascio di nuova autorizzazione

### 2.1. Presentazione dell'istanza

La domanda di autorizzazione è trasmessa esclusivamente tramite l'apposito portale compilando il formulario "Istanza per rilascio autorizzazione ex art14 LRT 42/98 – Servizi autorizzati".

Se la domanda è presentata per conto di più imprese, ad esempio nell'interesse di un RTI/ATI ancora da costituire, l'istanza è compilata dal rappresentante legale di una sola impresa. Sul portale, tuttavia, è caricato l'atto da cui risulta che le altre imprese coinvolte sono a conoscenza della presentazione dell'istanza, in possesso dei requisiti necessari e consapevoli delle condizioni a cui l'autorizzazione è rilasciata.

Se, invece, si tratta di un'istanza presentata nell'interesse di un RTI/ATI già costituito, l'istanza è presentata per conto di una sola impresa, cioè la mandataria, che carica l'atto costitutivo di RTI/ATI.

Il formulario corrisponde alla domanda di autorizzazione e, dunque, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 della LRT n. 42/1998, è comprensivo di:

- dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;
- la modulistica finalizzata alle verifiche antimafia, completa di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia;
- il programma di esercizio del servizio, con l'indicazione del percorso, comprensiva di planimetria, delle fermate e degli orari, specificando, per ciascuna fermata, l'esatta collocazione e se la medesima coincide o meno con fermate/paline già esistenti ed autorizzate;
- l'elenco degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto, indicando <u>numero di telaio e</u> targa e dichiarando specificamente:
  - 1. <u>che gli stessi non sono stati oggetto di finanziamento pubblico</u>, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato, ai sensi del comma 10 dell'art. 14 della LRT 14/1998;
  - 2. il titolo giuridico di disponibilità dei mezzi, con possibilità di allegare il relativo atto;
- il sistema tariffario con l'indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.

Con la presentazione dell'istanza, è assolta l'imposta di bollo mediante il pagamento telematico di una marca da bollo da € 16,00 direttamente tramite il formulario.

#### 2.2. Verifica di ammissibilità dell'istanza

Al momento in cui perviene l'istanza, vengono verificati i seguenti aspetti, che la rendono ammissibile:

- fattispecie rientrante nella <u>competenza regionale</u> ex art. 10 comma 1 o ex art. 14 comma 13 della LRT 42/1998;
- <u>corretta compilazione del formulario presente sul portale regionale</u> e presenza di tutti gli allegati obbligatori;

Dalla data di ricezione dell'istanza decorrono 90 giorni per l'adozione del relativo provvedimento autorizzatorio o di diniego, ai sensi dell'art. 14, comma 8, LRT 42/1998.

In caso di documentazione carente e/o mancante, l'operatore economico riceve una richiesta di integrazione documentale da parte di Regione Toscana, mediante la quale si sospendono i termini ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990. Chiarimenti ed integrazioni sono forniti esclusivamente tramite l'applicativo.

Se l'operatore economico intende modificare un'istanza già presentata su cui l'amministrazione non si è ancora pronunciata, occorre trasmettere, compilando il formulario, una nuova istanza di autorizzazione comprensiva della relativa marca da bollo, specificando nel campo "Note" il numero di protocollo dell'istanza già trasmessa e destinata ad essere sostituita. È altresì necessario chiedere l'annullamento dell'istanza precedentemente presentata mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it e posta all'attenzione della Dirigente del Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale".

### 2.3. Istruttoria sulla domanda

Una volta verificata l'ammissibilità dell'**istanza**, è avviata l'istruttoria su<u>i seguenti aspetti, che la rendono accoglibile:</u>

### a) istruttoria amministrativa:

- <u>iscrizione del richiedente alla competente CCIAA</u> per l'attività in questione;
- <u>iscrizione del richiedente al REN Autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto Persone</u> ai sensi del Regolamento 1071/CE/2009 e del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2015;
- <u>certificazione antimafia</u> nella forma delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.159/2011;
- b) <u>istruttoria tecnica</u> in relazione alla <u>compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli programmati in essere,</u> da effettuarsi mediante istruttoria interna agli uffici della Regione Toscana (ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della LRT 42/1998) e da condursi entro i 90 giorni complessivi del procedimento;

Nel caso in cui non vi siano servizi programmati nel tratto interessato dall'istanza, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 14, l'autorizzazione viene rilasciata nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previa verifica dei requisiti e fatta salva l'acquisizione del nulla osta ai fini della sicurezza. In questo caso il procedimento viene sospeso secondo quanto specificato dall'art. 3, comma 4 del Regolamento 29/R/2005.

#### 2.4. Autorizzazione

L'autorizzazione si intende rilasciata nel seguente modo:

- 1. entro 90 giorni dal recepimento della domanda, salvo sospensioni del termine
- 2. a seguito di esito positivo dell'istruttoria amministrativa e tecnica
- 3. previo caricamento sul portale della comunicazione della conclusione dell'istruttoria tecnica e, in caso di esito positivo, pagamento di una marca da bollo da € 16,00 tramite modello F23 (istruzioni disponibili alla pagina web dedicata)
- 4. con Decreto Dirigenziale pubblicato sulla banca dati della Regione Toscana, recante in allegato il programma di esercizio, l'elenco dei mezzi, il sistema tariffario
- 5. il Decreto di autorizzazione coi relativi allegati, reso disponibile mediante portale in seguito al

pagamento dell'imposta di bollo, costituisce titolo per l'esercizio del servizio ed una sua copia deve essere detenuta su ogni mezzo circolante.

Nel caso in cui l'istruttoria tecnica non dia esito positivo:

- ove sia possibile, l'autorizzazione è rilasciata previa informativa al richiedente subordinatamente a prescrizioni di dettaglio, debitamente evidenziate nel Decreto autorizzatorio;
- ove non sia possibile, l'iter autorizzatorio viene sospeso e si avvia un procedimento, con partecipazione del richiedente, atto a modificare il programma di esercizio proposto e/o il contratto di affidamento dei servizi programmati, ai sensi e secondo le modalità del comma 7 dell'art. 14 della LRT 42/1998.

# 3. Modifiche ed integrazioni all'autorizzazione

Le istanze di modifiche e/o integrazioni all'autorizzazione già rilasciata dalla Regione Toscana sono proposte da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione attraverso la compilazione dello stesso formulario utilizzato per la presentazione dell'istanza di autorizzazione, avendo cura di selezionare "istanza di modifica di autorizzazione già concessa" e di indicare il relativo decreto.

Le modifiche possono riguardare, singolarmente o congiuntamente, i soggetti coinvolti, il programma d'esercizio, l'elenco mezzi ed il sistema tariffario.

Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L.R. 92/1998, le modifiche e le integrazioni delle autorizzazioni già rilasciate sottostanno ai termini ed alle procedure previste per il procedimento autorizzatorio. Pertanto, sarà necessario il pagamento telematico di una prima marca da bollo da € 16,00 direttamente attraverso il formulario al momento della presentazione dell'istanza e, in caso di esito positivo della fase istruttoria, di una seconda marca da bollo da € 16,00 tramite modello F23.

A seguito delle modifiche e/o integrazioni autorizzate il titolo per l'esercizio del servizio è costituito dal Decreto dirigenziale di modifica o di integrazione dell'autorizzazione originaria o altro documento rilasciato dal Settore. Copia di tale documentazione, pertanto, dovrà essere conservata a bordo di tutti i mezzi posti in circolazione.

## 4. Durata dell'autorizzazione - verifiche e controlli periodici

Fatto salvo che il Decreto autorizzatorio preveda un termine specifico, le autorizzazioni emesse ai sensi dell'art. 14 della LRT 42/1998 hanno durata illimitata, come previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento 29/R/2005.

In corso di esercizio del servizio:

- l'azienda è obbligata a comunicare la perdita o la modifica dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- la Regione verifica periodicamente il permanere del possesso dei requisiti di rilascio dell'autorizzazione, con cadenza almeno triennale, per quanto di competenza, anche mediante la richiesta di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto autorizzato;
- la Regione effettua d'ufficio e/o su segnalazione dell'utenza controlli ispettivi sull'esercizio del servizio, finalizzati alle verifiche di cui al Regolamento 9/R/2005.

## 5. Obblighi ulteriori per il richiedente

Sono ulteriori obblighi del soggetto richiedente, che non sono condizione per il rilascio dell'autorizzazione (in quanto non rientranti nelle competenze regionali), ma sono condizione per il legittimo esercizio del servizio, i seguenti:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 87 del Codice della Strada;
- ottenere da parte degli Enti competenti ogni altro atto e/o provvedimento che sia necessario,
   ai sensi della normativa vigente, per l'effettivo esercizio del servizio oggetto della presente
   autorizzazione, con particolare riferimento agli atti/provvedimenti degli Enti del territorio delle altre

Regioni, per quanto di competenza, ed agli atti/provvedimenti autorizzatori finalizzati all'instradamento urbano ed alle relative fermate, emessi dai Comuni interessati dal percorso;

- indicare sul proprio sito internet, a beneficio dell'utenza, il percorso, le fermate e gli orari oggetto dell'autorizzazione nonché le rispettive modifiche e variazioni successive;
- ogni altro adempimento imposto da norme vigenti.